

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: distribuzione di utili *aggiungere le seguenti:* se non nei limiti degli utili effettivamente distribuiti.

1. 23. Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente *con le seguenti:*, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.

1. 24. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 25. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 26. Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Bottino, Visco, Frigato, Santagata, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

***1. 11.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

***1. 27.** Lettieri, Grandi, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: società non residenti *aggiungere la seguente:* controllate.

1. 28. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: è determinata *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta nella misura del 95 per cento.

1. 3. Lusetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disposizione della lettera a) si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.

1. 29. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 30. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 31. Santagata, Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

***1. 12.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

***1. 33.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deduzione frazionata prevista nel primo periodo della presente lettera non si applica relativamente alla partecipazione nella società che procede alla deduzione per quinti, restando ferma l'applicazione della lettera a).

1. 13. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 14.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 34.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono sopresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 35. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 36. Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresì nel caso di assenza o insufficienza di reddito disponibile »;

2) all'articolo 6, comma 1, le parole da: « l'aliquota » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente, al 7 e al 20 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98,5 per cento al 99 per cento.

1. 17. Degennaro, Montecucollo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.50 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: lettera c).

0. 1. 50. 8. Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

0. 1. 50. 9. Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 27 per cento ovvero per le società di cui all'articolo 6 del

predetto decreto legislativo n. 466 del 1997 al 19 per cento.

0. 1. 50. 10. Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, sostituire il comma 2-quater con il seguente:

2-quater. Sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, che viene stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio.

0. 1. 50. 4. Pinza, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, al comma 4, sopprimere il numero 1).

0. 1. 50. 12. Grandi, Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, al comma 5, sopprimere il numero 3).

0. 1. 50. 13. Pistone, Grandi, Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e.

0. 1. 50. 16. (Testo così modificato nel corso della seduta). Duca, Pistone, Grandi, Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti, Zanella.

(Approvato)

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , nonché di 2 milioni di euro fino alla fine del periodo.

0. 1. 50. 17. Benvenuto, Duca, Pistone, Grandi, Santagata, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 50. 14. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti, Duca, Raffaldini.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e non superiore all'80 per cento.

***0. 1. 50. 6.** Gibelli, Parolo, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e non superiore all'80 per cento.

***0. 1. 50. 7.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Ruzzante.

(Approvato)

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

0. 1. 50. 5. Gibelli, Parolo, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerata componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri. »;

al medesimo articolo 1, comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1 e 2-quater;

al medesimo articolo 1, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: cinque milioni di euro;*

2) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;*

al medesimo articolo 1, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole: accertamento tributario aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,;*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 con le seguenti: dal predetto articolo 6;*

3) *al primo periodo, sostituire le parole: quattro per cento con le seguenti: sei per cento;*

4) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 con le seguenti: in due rate di pari importo, la prima da*

versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004;

all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. 01. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di venti milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato nonché di due milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di quattordici milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento e non superiore all'ottanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2-bis. 02. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di

erogazione della somma di cui al comma 2-bis. 01, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-bis. 01.

all'articolo 6, sostituire le parole da: 254 milioni di euro fino a: dall'anno 2004 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

1. 50. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 37. Buemi, Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e nelle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 38. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi

determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

1. 39. Visco, Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 40. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 *con le seguenti:* l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.

1. 41. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 42. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sopprimere il comma 4.

1. 43. Nicola Rossi, Grandi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Visco, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: immobilizzazioni finanziarie realizzate aggiungere le seguenti: nell'esercizio di imprese commerciali intercorse tra società controllanti e controllate o tra società controllate dalla stessa controllante,

1. 4. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 44. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Conte, Leo.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 52. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

1. 45. Grandi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: valori iscritti aggiungere le seguenti: o da iscrivere.

1. 15. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per

effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

1. 46. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione di disavanzi da annullamento di azioni o quote acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono fiscalmente riconosciuti, in alternativa a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, mediante il versamento di una somma pari all'1 per cento dell'importo complessivo dei maggiori valori stessi. Per le fusioni e scissioni perfezionate in periodi di imposta in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto sia già scaduto il termine di versamento delle imposte sui redditi, la somma di cui al presente comma è versata entro il 30 novembre 2002 ed è commisurata all'importo complessivo dei maggiori valori iscritti ancora esistenti nel bilancio relativo all'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 16. Degennaro, Montecuolo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).* - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 3. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 4. Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

2. 6. Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). - 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con

altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 2. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). - 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

2. 5. Grandi, Visco, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

***2. 1.** Degennaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

***2. 7.** Lettieri, Grandi, Benvenuto, Pistone, Nicola Rossi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

2. 8. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Visco, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:

2. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, dopo le parole « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, »;

b) nel comma 4 dell'articolo 3 è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ferma restando la applicazione delle sanzioni per omesso versamento e dei relativi interessi di mora qualora a consuntivo risulti che siano stati effettuati versamenti nel complesso inferiori al dovuto, i soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. La